

Avv. Marco Marmottini
Via San Bonaventura, 10
06121 Perugia
Tel. 075/31476 – fax 075/33365

TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA

Sezione Lavoro

Proc. 370/15

All'III.mo Giudice Dott. Marco Medoro

ATTO DI COSTITUZIONE DI NUOVO DIFENSORE
CON ISTANZA DI PROSECUZIONE DEL PROCESSO

(ex artt. 299, 301 e 302 c.p.c.)

PER

La Sig.ra NAPOLITANO ANTONIETTA, nata a Passignano sul Trasimeno (PG), il 21.5.1971, residente in San Mariano di Corciano (PG), via Belfiore, 26/A, (C.F.: NPLNNT71E61G359H), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Marmottini (MRMMRC63D06D279V) del Foro di Perugia, elettivamente domiciliata presso lo Studio del proprio difensore, in Perugia, Via San Bonaventura 10, come da procura speciale in calce al presente atto. Il procuratore costituito dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento via pec: marco.marmottini@avvocatiperugiapec.it, o via fax al n. 075/33365.

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore;

Ambito Territoriale di Perugia, in persona del Dirigente pro-tempore;

Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, in persona del Dirigente pro-tempore.

E NEI CONFRONTI DI



Tutti i docenti iscritti nella graduatoria provinciale ad esaurimento, della Scuola dell'infanzia, valida per gli aa. ss. 2014-2017, di tutti i 101 Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia, ossia di tutti i docenti che, in virtù del reinserimento della Sig.ra Antonietta Napolitano nelle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale della Provincia di Perugia, valide per il triennio 2014/2017, sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente.

Premesso che

- In data 25.3.2015, l'Avv. Raffaella Presta, in nome e per conto della Sig.ra Antonietta Napolitano, giusta procura, depositava ricorso ex artt. 414 e ss. con istanza per la determinazione delle modalità della notificazione ex art. 151 c.p.c., presso il Tribunale di Perugia, Sez. Lavoro, che di seguito integralmente si trascrive e riproduce:

Inizio trascrizione

"RICORSO EX ARTT. 414 E SS.

**CON ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA
NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.**

PER

La Sig.ra **Antonietta NAPOLITANO** – C.F. NPLNNT71E61G359H, nata a Passignano sul Trasimeno (PG), il 21.5.1971 e residente in San Mariano di Corciano (PG), Via Belfiore, n. 26/A, elettivamente domiciliata in Perugia, via San Bonaventura, n. 10, int. 9, presso e nello Studio dell'**Avv. Raffaella Presta** (C. F. PRSRFL75D65E815C – P.I. 03258880545) che la rappresenta e difende giusta procura speciale apposta a margine del presente atto.

Il procuratore costituito dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti il procedimento de quo al seguente indirizzo di posta elettronica certificata raffaella.presta@avvocatiperugiapec.it o al numero di fax 075 33365

- Ricorrente

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore;

Ambito Territoriale di Perugia, in persona del Dirigente pro tempore;

Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, in persona del Dirigente pro tempore.

- Resistenti

E NEI CONFRONTI DI

Tutti i docenti iscritti nella graduatoria provinciale ad esaurimento, della Scuola dell'infanzia, valida per gli aa. ss. 2014-2017, di tutti i 101 Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia, ossia di tutti i docenti che – in virtù del reinserimento della Sig.ra Antonietta Napolitano nelle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale della Provincia di Perugia, valide per il triennio 2014/2017 – sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente.

- Potenziali Resistenti

Si premette che oggetto del presente ricorso è il diritto al reinserimento/aggiornamento nella graduatoria ad esaurimento (aa.ss. 2014-2017) per la Scuola dell'Infanzia che viene utilizzata già dall'a.s. 2014-2015 per le immissioni in ruolo ed il conferimento di incarichi.

Quindi, si chiede rispettosamente una pronta fissazione dell'udienza di discussione.



IN FATTO

La ricorrente, Sig.ra Antonietta Napolitano, è una docente abilitata all'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia in quanto, provvista di titolo di studio, ha superato il Concorso ordinario per esami e titoli ai fini abilitanti e per l'accesso ai ruoli provinciali del personale docente della Scuola Materna Statale nella Regione Umbria.

In effetti, come risulta dalla documentazione in atti, la ricorrente, nell'anno 1989, conseguiva il diploma magistrale abilitante all'insegnamento [All. 1] e, successivamente, in data 10.10.1991, otteneva l'abilitazione specifica all'insegnamento nelle Scuole Materne Statali, di cui al comma 2 dell'art. 9 della Legge 18.3.1968, n. 444 [All. 2].

L'insegnante Napolitano, in virtù di tale titolo di accesso, fino all'aggiornamento delle graduatorie disposto con Decreto ministeriale n. 42/2009, ha presentato domanda di inserimento ed è stata regolarmente iscritta nelle graduatorie ad esaurimento sino al 31.8.2009 [All. 3].

Tuttavia, l'odierna ricorrente, non avendo ripresentato la domanda di aggiornamento/permanenza nelle graduatorie nel termine indicato dal predetto Decreto Ministeriale, è incorsa nella sanzione della cancellazione dalle graduatorie valide per gli anni 2014-2017, ovvero per gli anni scolastici di vigenza di tali graduatorie.

La ricorrente, in altri termini, a causa di tale cancellazione, non ha potuto essere tratta dalle graduatorie ad esaurimento, vigenti per i suddetti anni scolastici, al fine di stipulare contratti a tempo determinato, né, tantomeno, per ottenere l'immissione in ruolo.

Tuttavia, essendo pienamente in possesso dei titoli di accesso alla predetta graduatoria ad esaurimento, la Sig.ra Napolitano presentava, nel mese di maggio

2014, all'Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria, la domanda di aggiornamento/reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento [All. 4].

La domanda veniva presentata in forma cartacea non potendo essere presentata telematicamente in quanto detta procedura era consentita dal sistema solo ai docenti già presenti nella graduatoria e non a quelli depennati dalla stessa.

Tuttavia, ad oggi, la Sig.ra Napolitano non risulta reinserita nella graduatoria ad esaurimento del personale docente della Scuola dell'Infanzia della provincia di Perugia, per gli aa. ss. 2014 – 2017.

Orbene, il non accoglimento della domanda e, comunque, il rifiuto di inserirla nella predetta graduatoria è ingiusto ed illegittimo per le seguenti ragioni di

DIRITTO

1. Violazione dell'art. 1 bis della Legge 4 giugno 2004, n. 143

La disciplina della fattispecie in esame si rinviene nell'art. 1, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 97/2004, convertito con Legge n. 143/2004, il quale recita: "Dall'anno scolastico 2005 - 2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del T.U. avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine è consentito il reinserimento nella graduatoria con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione".

Pertanto, il docente che non presenta la domanda e, per questo viene cancellato dalla graduatoria, può entro il termine fissato per l'aggiornamento periodico della stessa ed in occasione di ogni successivo aggiornamento, come ha fatto l'odierna

ricorrente, chiedere il reinserimento, con attribuzione del punteggio pregresso già riconosciuto prima della sua cancellazione.

Sul punto, il Tribunale di Napoli, con una recente sentenza del 23.1.2014, ha rilevato che "Altro significato non può essere riconosciuto alla disciplina così delineata. In particolare, da essa non solo non è possibile argomentare in alcun modo che la cancellazione per mancata presentazione della domanda sia definitiva, ma, anzi, si evince esattamente il contrario: ossia, che la cancellazione non è mai definitiva".

Tuttavia, del tutto immotivatamente, il Decreto Ministeriale n. 235/2014, così comè i precedenti Decreti n. 42/2009 e n. 44/2011, nel disporre l'integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2011/2014, non ha previsto tale reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza di coloro che, in occasione dei precedenti aggiornamenti, non avevano prodotto domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria.

In altri termini, come già rilevato dalla giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio n. 1705/2013) e ribadito dalla giurisprudenza del Giudice del Lavoro (Tribunale di Napoli, 2014), una fonte normativa secondaria quale è il decreto ministeriale non può assolutamente derogare ad una specifica norma giuridica, quale è quella legislativa, di grado superiore, introducendo un decadenza sostanziale non prevista da quest'ultima.

Né si può sostenere che il mancato reinserimento in graduatoria sia conseguenza della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento. Ed, invero, l'art. 1, comma 605, lett. c) della Legge Finanziaria n. 296/2006, laddove dispone la trasformazione delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo in graduatorie ad esaurimento, ha avuto il fine di impedire nuovi ingressi in graduatoria

di docenti in precedenza non iscritti, introducendo un termine ultimo per l'ingresso nelle graduatorie stesse. Non ha invece precluso in alcun modo i successivi aggiornamenti delle graduatorie preesistenti rispetto ai docenti che, come la ricorrente, vi risultavano già iscritti, né ha previsto una ipotesi di definitiva esclusione dalle graduatorie di detti docenti quale conseguenza della omessa presentazione della domanda di permanenza per uno dei periodi di aggiornamento. Pertanto, con effetto dalla data di entrata in vigore della predetta legge, le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del Decreto Legge n. 97/2004, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 143/2004, sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento.

La norma, dunque, si limita a trasformare le graduatorie provinciali da permanenti ad esaurimento per non alimentare ulteriormente il precariato scolastico e non consentire, a partire dal 2007, l'inserimento di nuovi aspiranti prima dell'immissione in ruolo dei docenti già presenti in quelle graduatorie: ma ciò non significa in alcun modo che i soggetti già presenti in graduatoria, che per un motivo qualsiasi non abbiano confermato la volontà di permanervi nei termini, debbano essere penalizzati a tal punto da non poter più essere riammessi in graduatoria in occasione dei periodici aggiornamenti.

Ma vi è di più.

È doveroso evidenziare, quanto al thema decidendum, ed in coerenza con gli arresti giurisprudenziali del TAR del Lazio e della Corte Costituzionale che "[...] la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da permanenti ad esaurimento, non può essere piegata – se non sulla base di un'arbitraria estensione del suo significato – al punto da cogliervi conseguenze limitative per i soggetti già inseriti nel sistema delle graduatorie provinciali" (TAR del Lazio n. 10809/2008 e n. 10728/2008; Corte Costituzionale n. 41/2011).



2. Pacifica giurisprudenza favorevole alle tesi della ricorrente

Occorre osservare che, anteriormente al riconoscimento della sussistenza della giurisdizione ordinaria nelle controversie relative all'accertamento del diritto a permanere in graduatoria nei confronti di atti di gestione delle graduatorie permanenti o ad esaurimento (Corte Costituzionale, SS.UU., 16.11.2010 e n. 3032/2011; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 11/2011), il Giudice amministrativo ha già avuto modo di pronunciarsi in merito al D.M. n. 42/2009, concernente l'obbligo di aggiornamento biennale per i docenti iscritti nelle graduatorie scolastiche per il biennio 2007/2009 (TAR Lazio, Sez. III-bis, n. 21793/2010).

Con tale sentenza era già stato disposto l'annullamento del D.M. n. 42/2009 nella parte in cui non prevedeva l'assegnazione, ai docenti interessati, di un termine per esprimere o meno la volontà di permanere in graduatoria, in quanto illegittimo alla luce dell'art. 1, comma 1-bis della Legge n. 143/2004, ed, inoltre, posto in violazione del principio del legittimo affidamento dei soggetti già inclusi in graduatoria.

La motivazione adottata è che "la ratio della normativa sopracitata va ricondotta alla finalità di depurare le graduatorie permanenti dalla presenza di docenti che non abbiano più un effettivo interesse a permanervi [...]".

In via ulteriore, ed in senso conforme alla tesi della ricorrente si citano, inoltre, l'Ordinanza del Giudice del Lavoro di Cagliari del 27.7.2012, la sentenza n. 297/2013 del Tribunale di Verona, nonché la sentenza n. 1192/2012 del Tribunale di Matera.

In quest'ultima sentenza viene deciso un caso analogo a quello dell'odierna ricorrente. Infatti, come si legge in sentenza "[...] in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie permanenti per il biennio 2007/2009 le graduatorie erano state trasformate, in applicazione della legge n. 296/2006 in graduatorie ad esaurimento; che, avendo presentato in ritardo domanda di conferma nell'inserimento era stata

cancellata dalle stesse; di non avere impugnato tale cancellazione, confidando nel reinserimento al momento di successivi aggiornamenti in virtù dell'art. 1, comma bis della Legge n. 143/2004 [...].

Commentando poi la norma di cui all'art. 1, comma 605, lett. c) il Giudice sostiene che "[...] è stato posto soltanto un limite ai nuovi inserimenti, consentendoli per il biennio 2007/2008, soltanto ai soggetti indicati nel quinto periodo del comma 605. Nel caso specifico non si tratta di un nuovo inserimento ma di un reinserimento [...]". E continua la sentenza "[...] la fonte secondaria non può introdurre una decadenza che non sia espressamente prevista dalla fonte primaria".

Ovvero, la previsione del D.M. n. 235/2014 di un termine di decadenza ("cancellazione definitiva dalla graduatoria") entro il quale presentare domanda di permanenza nella graduatoria ad esaurimento viola la norma primaria che attribuisce un diritto al reinserimento in graduatoria al dipendente che vi sia stato, in passato, già inserito.

Non da ultimo, si evidenzia come tale facoltà non pare in contrasto con le finalità della Legge Finanziaria n. 296/2006, con la quale è stata disposta la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da graduatorie permanenti (aperte) a graduatorie ad esaurimento (chiuse), in quanto con tale provvedimento legislativo si pone soltanto un termine ultimo (anno 2007) per l'ingresso nelle graduatorie, consentendo di converso la possibilità di disporre successivi aggiornamenti, mentre esula da tale normativa l'intento di prefigurare l'esclusione definitiva dalle medesime quale conseguenza dell'omissione della presentazione della domanda di aggiornamento o di permanenza per chi vi fosse già inserito. Spetta, pertanto, alla ricorrente il domandato reinserimento.



Anche la sentenza del Tribunale di Firenze del 17 maggio 2013 ha considerato fondata la domanda di reinserimento in graduatoria con riferimento all'art. 1 comma 1 bis Legge n. 143/2004, quale norma che, seppur dettata in materia di ex graduatorie permanenti, è pacificamente tuttora vigente anche in seguito alla trasformazione delle medesime in graduatorie ad esaurimento ex art. 1 comma 605 lett. c) della legge 296/2006, per non essere stata espressamente abrogata da quest'ultima nuova disciplina, e per essere tuttora richiamata dalle stesse fonti ministeriali (D.M. 42/2009 e D.M. 44/2011).

Il giudice del Tribunale di Firenze, infatti, ha aderito alle diffuse e convincenti argomentazioni richiamate nelle sentenze n. 21793/10 del TAR Lazio e n. 5874/11 TAR Lazio, in tema di effetto decadenziale derivante dalla omessa presentazione della domanda di aggiornamento nel termine previsto. Tale pronuncia, sulla base di una complessiva rilettura della disciplina in materia, diretta ad offrire una corretta interpretazione esegetica della portata delle norme, afferma che l'omissione della domanda comporta sì la esclusione dalla graduatoria, ma che tale cancellazione non è assoluta ben potendo l'interessato, nonostante la mancata tempestiva domanda di conferma, dichiarare con successiva domanda di voler essere nuovamente incluso.

Alla luce di quanto esposto, il silenzio-rigetto della domanda di reinserimento deve essere dichiarato illegittimo, con conseguente diritto della ricorrente all'inserimento nella graduatoria ad esaurimento per la Scuola dell'Infanzia della provincia di Perugia e con condanna dell'amministrazione scolastica a disporre in tal senso.

Per quanto premesso in fatto e considerato in diritto, la **Sig.ra Antonietta Napolitano**, ut supra rappresentata, difesa e domiciliata,

RICORRE

All'III.mo Tribunale Civile di Perugia, Sezione Lavoro, affinché, previa pronuncia ex art. 415 c.p.c. del decreto di fissazione dell'udienza di discussione e concessione del termine per la notifica di detto decreto e del presente ricorso, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'III.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza reietta,

previo accertamento dell'illegittimità e conseguente disapplicazione dell'art. 1, comma 1, lett. b) del Decreto Ministeriale n. 235/2014 e di ogni altro atto o provvedimento amministrativo presupposto, conseguente od altrimenti connesso, in particolare del provvedimento di depernamento, mai comunicato:

- **accertare** il diritto della ricorrente al reinserimento nella graduatoria ad esaurimento del personale docente della Scuola dell'Infanzia della provincia di Perugia per gli aa. Ss. 2014/2017, con attribuzione del punteggio in possesso al momento della cancellazione e del punteggio eventualmente maturato successivamente alla cancellazione stessa;

- **per l'effetto, ordinare** al MIUR e all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria – Ambito Territoriale per la provincia di Perugia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, il reinserimento della ricorrente nella graduatoria ad esaurimento del personale docente della Scuola dell'Infanzia della provincia di Perugia per gli aa. Ss. 2014/2017, con attribuzione del punteggio in possesso al momento della cancellazione e del punteggio aggiornato per effetto dei titoli culturali e di servizio conseguiti alla cancellazione dalle suddette graduatorie.

- **In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.**

Si producono:

1) Diploma magistrale abilitante conseguito nell'anno 1989;



- 2) Certificato di abilitazione all'insegnamento nelle Scuole Materne Statali della Sig.ra Antonietta Napolitano, a seguito di concorso ordinario;
- 3) Estratto graduatoria pubblicata prima della cancellazione della ricorrente con il suo nominativo evidenziato in giallo;
- 4) Domanda di reinserimento nelle graduatorie della Provincia di Perugia per gli anni 2014-2017;
- 5) Cartolina di avvenuto ricevimento.

Salvis luribus

Ai sensi della Legge sul Contributo Unificato si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che, quindi, il contributo unificato dovuto ammonta ad euro 259,00.

Perugia, 19.3.2014

(Avv. Raffaella Presta)

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA'
DELLA NOTIFICAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Il sottoscritto procuratore, **Avv. Raffaella Presta**, che assiste, rappresenta e difende la parte ricorrente, Sig. Antonietta Napolitano, giusta procura a margine del soprascritto ricorso

PREMESSO CHE

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente al reinserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento della Scuola dell'Infanzia valide per il triennio 2014-2017;

- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che – in virtù dell'inserimento "pleno iure" della ricorrente nelle vigenti graduatorie ad esaurimento per la Scuola dell'Infanzia - sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente;

- i controinteressati NON sono SOLTANTO i docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato negli aa. ss. 2014-2017, dell'Ambito Territoriale Provinciale di Perugia, relativamente alla classe concorsuale nella quale la ricorrente ha chiesto di essere reinserita;

- i controinteressati, infatti, sono anche tutti docenti che, durante la pendenza del procedimento oggi instaurato, formuleranno domanda di trasferimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo dell'Ambito Territoriale Provinciale di Perugia, relativamente alla graduatoria della Scuola dell'Infanzia.

RILEVATO CHE

- la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione dell'imprecisato numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti che, in pendenza del presente giudizio, sceglieranno di trasferirsi nelle graduatorie della Scuola dell'Infanzia dell'Ambito Territoriale Provinciale di Perugia;

- ai sensi dell'art. 150, comma 1, c.p.c. "Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può



autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami”.

CONSIDERATO CHE

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;

- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106 “[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino – potenziale convenuto in un giudizio – di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]”;

- anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici reclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: il destinatario della notificazione ordinaria, infatti, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un sunto non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite;

- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente, Sig.ra Antonietta Napolitano;

- l'On. Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;

- il TAR del Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sui siti internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui controverte (Ordinanze del Tar del Lazio nn. 176/2009, 177/2009, 178/2009 e 179/2009);

- anche i Tribunali di Genova e di Alba, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo, chiaramente che "[...] l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura, nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire, esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando, pertanto, l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio Regionale per la Liguria [...]" (testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/2011 – provvedimento del 1.9.2011, pubblicato sul sito internet del M.I.U.R.).

RILEVATO CHE

Tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo, nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo:

[http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.](http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12)



Tutto ciò premesso, considerato e rilevato, il sottoscritto procuratore, Avv. Raffaella Presta

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Tribunale adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ex art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in Gazzetta Ufficiale

VOGLIA AUTORIZZARE

la notificazione del ricorso:

- 1) quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR ed inserzione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di tale pubblicazione;*
- 2) quanto alle Amministrazioni convenute, mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato.*

Perugia, 19.3.2015

(Avv. Raffaella Presta)"

Fine trascrizione

- che Il Giudice assegnatario, Dott. Marco Medoro, con decreto dell' 1.4.2015, fissava l'udienza di discussione e le modalità di notifica del ricorso nei seguenti termini: "fissa per la discussione l'udienza del 28.6.2016 alle ore 9.30"; letta l'istanza di autorizzazione a notificare il ricorso ai controinteressati con modalità particolari ex art. 151 c.p.c.; rilevato che la dedotta difficoltà di eseguire la notifica nelle forme ordinarie per numero dei controinteressati e difficoltà nell'individuazione dei predetti determinano la necessità di applicare l'art. 150 c.p.c. "notificazione per pubblici proclami" e non l'art. 151 c.p.c. (al quale potrà farsi ricorso in via integrativa) e che,

tuttavia, la competenza funzionale a provvedere in materia è attribuita al Presidente del Tribunale; DISPONE la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale perché voglia valutare, alla luce di quanto sopra, l'istanza di autorizzazione alla notifica nelle forme previste dall'art. 150 c.p.c. ed eventualmente autorizzare in via integrativa, la pubblicazione del ricorso, del suo decreto e del presente provvedimento anche nell'apposita sezione notifiche del sito Miur.”;

- che il Presidente del Tribunale di Perugia, Dott. Aldo Criscuolo, con decreto emesso in data 23.4.2015, così disponeva: “Vista l'istanza e visto il parere del P.M., autorizza quanto richiesto.”.

- che successivamente alla emissione del decreto di fissazione dell'udienza di discussione al giorno 28.6.2016 e della disposizione del Presidente del Tribunale di Perugia, in merito alle modalità di notifica del ricorso ex art. 150 cpc, la collega Raffaella Presta in data 9.11.2015, richiedeva e ritirava n. 4 copie autentiche del ricorso al fine di procedere alla notifica, come autorizzata. Tuttavia, prima di aver effettuato la notifica, in data 25.11.2015 interveniva il decesso del difensore.

*

Pertanto, preso atto del decesso del precedente difensore, la ricorrente Sig.ra Napolitano Antonietta ha dichiarato ed espresso la volontà di proseguire il processo rubricato al n. 370/2015, Giudice dr. Medoro Marco, conferendo a tal fine procura speciale allo scrivente difensore, Avv. Marco Marmottini il quale, con il seguente atto e nell'interesse della Sig.ra Antonietta Napolitano, si costituisce nel presente procedimento, facendo proprie tutte le argomentazioni, tesi, eccezioni, domande ed istanze anche istruttorie, nonché le conclusioni spiegate nel ricorso e nell'istanza per la precisazione delle modalità di notifica, sopra trascritte.



Tanto premesso e considerato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 301 e 302 c.p.c.,
Napolitano Antonietta, come elettivamente domiciliata, rappresentata e difesa dal
nuovo procuratore Marco Marmottini

CHIEDE

La prosecuzione del procedimento già instaurato presso l'intestato Tribunale,
rubricato al n. 370/2015 con udienza di discussione già fissata al giorno 28.6.2016,
ore 9,30, richiamando e facendo proprie le conclusioni già articolate, come sopra
integralmente riportate e trascritte.

In via istruttoria, si fanno propri i documenti già versati in atti del fascicolo della
Collega raffaella Presta e, in via ulteriore, si allegano ed offrono in comunicazione
mediante deposito in Cancelleria i seguenti documenti:

- 1) Procura speciale rilasciata all'Avv. Marco Marmottini.

Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed articolare mezzi istruttori anche
all'esito delle difese avversarie.

*

*Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 D.P.R. 115/02 e successive modificazioni ed
integrazioni si dichiara che il presente giudizio costituisce ricorso ex artt. 414 e ss.
con istanza per la determinazione delle modalità della notificazione ex art. 151 c.p.c.,
di valore indeterminato e che, pertanto, il contributo unificato, già corrisposto, è pari
ad euro 259,00.*

Perugia, 25.1.2016

Avv. Marco Marmottini

Avv. Marco Marmottini
Via San Bonaventura, 10
06121 Perugia
Tel. 075/31476 - fax 075/33365

Procura speciale

Io sottoscritta, NAPOLITANO ANTONIETTA, nata a Passignano sul Trasimeno (PG), il 21.5.1971, residente in Via Belfiore, 26 in San ariano di Corciano (PG) 06073, c.f.: NPLNNT71E61G359H, conferisco espresso mandato con procura speciale all'Avv. Marcò Marmottini del Foro di Perugia, con Studio in Perugia, Via San Bonaventura, 10, per rappresentarmi e difendermi in ogni fase, stato e grado del procedimento titolato Ricorso ex art. 414 e ss con istanza di determinazione delle modalità di notifica ex art. 151 cpc, per il reinserimento nella graduatoria scolastica contro il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca la determinazione ed in ogni procedimento ad esso connesso, compresa la eventuale fase esecutiva, conferendogli ogni più ampio potere di legge, compreso quello di sottoscrivere precetto, transigere e rinunciare agli atti della controversia, chiamare terzi in causa, riscuotere somme e rilasciare quietanze, nominare propri sostituti e farsi sostituire in udienza, notificare atti in proprio. Eleggo domicilio presso lo studio del difensore, in Perugia, Via San Bonaventura, 10.

Dichiaro, inoltre, di aver ricevuto l'informativa ai sensi dell'art. 4, co.3, D.lgs 28/2010 sulla mediazione e sui benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del citato d.lgs, nonché sulla possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita, di cui agli artt. 2 e ss. D.L. 132/2014, convertito in legge 162/2014.

Dichiaro, infine, di aver ricevuto l'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/2003 e autorizzo il nominato procuratore all'utilizzo dei dati personali ai fini della esecuzione del mandato che gli è stato conferito.

Perugia 14.1.2016

F.to

Antonietta Napolitano

Antonietta Napolitano

Visto per autentica

(Avv. Marco Marmottini)

M. Marmottini



TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA

Sezione lavoro

DECRETO DI FISSAZIONE DI UDIENZA

Il Giudice dott. MARCO MEDORO,

visto il ricorso n. 370 2015 promosso da
NAPOLITANO ANTONIETTA

nei confronti di

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA , AMBITO
TERRITORIALE DI PERUGIA , UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA**

e nei confronti di

**TUTTI I DOCENTI ISCRITTI NELLA GRADUATORIA PROVINCIALE AD
ESAURIMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA VALIDA PER GLI AA.SS.
2014-2017 DI TUTTI I 101 AMBITI TERRITORIALI PROVINCIALI D'ITALIA**

visto l'art. 415 c.p.c.;

FISSA

per la discussione l'udienza del **28.6.2016 alle ore 9.30**

letta l'istanza di autorizzazione a notificare il ricorso ai controinteressati con modalità particolari ex art. 151 c.p.c.;

rilevato che la dedotta difficoltà di eseguire la notifica nelle forme ordinarie per numero dei controinteressati e difficoltà nell'individuazione dei predetti determinano la necessità di applicare l'art. 150 c.p.c. "notificazione per pubblici proclami" e non l'art. 151 c.p.c. (al quale potrà farsi ricorso in via integrativa) e che, tuttavia, la competenza funzionale a provvedere in materia è attribuita al Presidente del Tribunale;

DISPONE

la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale perché voglia valutare, alla luce di quanto sopra, l'istanza di autorizzazione alla notifica nelle forme previste dall'art. 150 c.p.c.

ed eventualmente autorizzare, in via integrativa, la pubblicazione del ricorso, del suo decreto e del presente provvedimento anche nell'apposita sezione notifiche del sito Miur.

Manda la Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla ricorrente e per la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale

Perugia, 01/04/2015

Il Giudice
Marco Medoro

W. 21 PM 11
il pane
W. 4 2515
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
(Dot. ~~Ado~~ Criscuolo)



TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
CORTE UNICA DI APPELLO
4 FEB. 2015
Perugia
17 APR. 2015
IL P.M.

IL SOST. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dr.ssa Valentina MANUALI

Ho visto l'istanza e visto il parere del P.M., sottoscritto pursuant richiesto.
Pp 23-4-2015
Il Presidente

Firmato Da: MEDORO MARCO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1670

Firmato Da: MEDORO MARCO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1679

UFFICIO UNICO NOTIFICHE CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

RICHiesto COME IN ATTI

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario ho notificato il suesteso atto al **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, in persona del Ministro pro-tempore**, rappresentato e difeso, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, presso la quale è elettivamente domiciliato, in 06013 Perugia, Via degli Uffici, 14

Perugia,

L'Ufficiale Giudiziario

UFFICIO UNICO NOTIFICHE CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

RICHiesto COME IN ATTI

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario ho notificato il suesteso atto all'**Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, Ambito Territoriale di Perugia, in persona del legale rappresentante pro-tempore**, rappresentato e difeso, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, presso la quale è elettivamente domiciliato, in 06013 Perugia, Via degli Uffici, 14

Perugia,

L'Ufficiale Giudiziario

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE EX ART. 150 C.P.C.

Richiesto come ut supra io sottoscritto ufficiale Giudiziario, addetto all'UNEP della Corte di Appello di Perugia, ho notificato il suesteso atto mediante deposito presso la Casa Comunale di Perugia ex art. 150 comma 3° e nel contempo mi riservo di procedere successivamente al deposito in Cancelleria del Tribunale di Perugia di altra copia del medesimo atto dopo aver ricevuto, dalla parte istante la documentazione di avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di un estratto dell'atto stesso ex art. 150 comma 4° c.p.c.

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE EX ART. 150 C.P.C.

Richiesto come ut supra io sottoscritto ufficiale Giudiziario, addetto all'UNEP della Corte di Appello di Perugia, procedendo in prosecuzione alla relata di notifica da me sottoscritta in data di cui in allegato, ho effettuato il deposito di copia conforme del suesteso atto nella Cancelleria del Tribunale di Perugia attestante l'avvenuto deposito presso la Casa Comunale di Perugia ex art. 150 comma 3°, a mani di, insieme con i seguenti documenti giustificativi ex art. 150 comma 4° c.p.c.:

- copia\estratto Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
- copia di relata di notifica da me sottoscritta in data

Infine, certifico che il deposito alla Cancelleria del Tribunale di Perugia è stato da me effettuato in data..... il che ex art. 51 comma 2° disposizioni di attuazione c.p.c..